

DELIBERA N. 20/23/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
G. C./EOLO S.P.A./VODAFONE ITALIA S.P.A./
WINDTRE S.P.A.
(GU14/572285/2022)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 15 giugno 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal d.lgs 207/21, di seguito denominato “*Codice*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA l’istanza dell’utente sig. G. C. del 14 dicembre 2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, già cliente dell'operatore Vodafone Italia S.p.A., nell'istanza introduttiva del procedimento ha rappresentato quanto segue:

a. *“L'istante, titolare di un contratto Vodafone, in data 26/05/2021 richiese migrazione dell'utenza a Wind. Ricevette il modem e la comunicazione di attivazione da parte dell'operatore. Invero, l'attivazione da parte di Wind Tre non è mai avvenuta. Eppure, in data 9.6.2021, aveva richiesto la linea a Vodafone, ottenendola. Nel sopralluogo del tecnico questi aveva avvisato il cliente che non c'era copertura e la linea non avrebbe funzionato. Nonostante ciò Wind Tre aveva portato avanti la procedura di migrazione. Il 15.6.2021 l'istante segnalò a Wind l'interruzione del servizio ed il 20.6.2022 aveva avvisato Wind che, stante il disservizio, avrebbe cambiato operatore passando a Eolo. Procedette alla restituzione del modem a Wind. Eolo provvide ad attivare la linea dati ma non la linea voce, in quanto, non avendo ancora ricevuto fatture da Wind, era sprovvisto del codice di migrazione. Pertanto, Eolo attivò un nuovo numero. Wind continuò ad emettere le fatture contenenti, peraltro, l'importo del modem reso, e cedette il presunto credito ad una società terza che ne rivendica il pagamento. L'istante inoltrò PEC di reclamo che rimase priva di riscontro da parte di Wind la quale rispose con una semplice presa in carico. La migrazione a Eolo non si perfezionò mai e il numero è andato perduto”.*

In base a tali premesse, parte istante ha avanzato le seguenti richieste:

- i. lo storno integrale dell'insoluto e il ritiro della pratica di recupero del credito in totale esenzione spese;
- ii. la liquidazione di un indennizzo *“per la interruzione del servizio voce e dati dal 9.6.2021 all'attivazione in Eolo del 21.6.2021”*;
- iii. la liquidazione di un indennizzo per la mancata portabilità dell'utenza, dall'attivazione in Eolo del 21 giugno 2021 fino alla perdita della numerazione;
- iv. la liquidazione di un indennizzo per la perdita della numerazione;
- v. la liquidazione di un indennizzo per la mancata risposta ai reclami.

2. La posizione degli operatori

L'operatore Eolo S.p.A., nel corso del contraddittorio, ha rappresentato che in data 21 giugno 2021 l'utente ha sottoscritto un contratto di fornitura di servizi, comprendente l'accesso a Internet e il servizio *Eolo Voce*, quale servizio accessorio gratuito. Il contratto è stato attivato il 30 giugno 2021 e, contestualmente, è stata operata la richiesta di migrazione del numero. La predetta richiesta, malgrado diversi tentativi, non è mai andata a buon fine in quanto il codice di migrazione (CDM), necessario per espletare

l'operazione, risultava errato. Nell'ambito della prima richiesta di migrazione, l'utente ha fornito al servizio clienti di Eolo S.p.A. un codice di migrazione errato. Eolo S.p.A. ha, quindi, chiesto all'istante di inviare l'ultima fattura ricevuta dal precedente operatore telefonico, al fine di risalire al CDM corretto e, tuttavia, l'utente ha allegato una proposta contrattuale di Wind Tre S.p.A. Infine, l'istante ha trasmesso a Eolo S.p.A. l'ultima fattura di Vodafone Italia S.p.A. recante un CDM non utile ai fini della migrazione. Successivamente, in data 12 luglio 2021, l'utente ha contattato Eolo S.p.A. chiedendo l'assegnazione di un nuovo numero, che l'operatore ha provveduto ad attivare. In ragione di quanto rappresentato, Eolo S.p.A. ritiene che nessuna responsabilità possa essere imputata alla società con riferimento alle doglianze dell'utente. Ha rappresentato, inoltre, che all'interno dell'allegato Opzione Voce viene previsto un lasso di tempo di 30 giorni per effettuare la migrazione del numero, salvo che l'impossibilità della prestazione sia dovuta a un impedimento tecnico non imputabile all'operatore stesso. Nel caso di specie, ha evidenziato Eolo S.p.A., l'impedimento tecnico è rappresentato dalla mancanza del codice di migrazione, che non è mai stato fornito dall'utente. Eolo S.p.A., peraltro, si è prontamente adoperata ad attivare una nuova numerazione per l'utente - n. 0521129XXX, tutt'oggi in uso - non appena richiesta dall'istante.

L'operatore Vodafone Italia S.p.A., nell'ambito dell'istruttoria, ha rappresentato che, a sistema, risulta una richiesta di migrazione per il numero 0521884xxx inserita da Wind Tre S.p.A. il 26 maggio 2021 ed espletata il 9 giugno 2021. Come da procedura, l'operatore ha disattivato la linea all'esito dell'espletamento della migrazione. Appare, dunque, incontrovertibile l'assenza di responsabilità di Vodafone Italia S.p.A. in quanto la società ha adempiuto correttamente agli obblighi previsti in capo al *donating* dalla normativa di settore. Vodafone Italia S.p.A. ha, poi, evidenziato che per il disservizio non risulta provata alcuna segnalazione o reclamo trasmesso alla società, sottolineando, peraltro, che il periodo di disservizio lamentato è successivo all'espletamento della portabilità in Wind Tre S.p.A. L'operatore ha rappresentato, infine, che non sussistono morosità a carico dell'utente e che la posizione amministrativa è regolare. Alla luce di quanto esposto, Vodafone Italia S.p.A. ha chiesto il rigetto dell'istanza o, quantomeno, l'estromissione della società dalla presente procedura.

L'operatore Wind Tre S.p.A., nel corso del contraddittorio, ha rappresentato che in data 10 giugno 2021 è stata attivata per l'utente la linea telefonica n. 0521884xxx, nello scenario di migrazione Vodafone *donating* – Wind Tre *recipient*. L'istante ha contattato il 15 giugno 2021 il Servizio di assistenza per segnalare un inconveniente tecnico; svolte le opportune verifiche, la segnalazione è stata chiusa il 21 giugno 2021. Wind Tre S.p.A. ha precisato che, dopo il 15 giugno 2021, non risulta pervenuto alcun altro reclamo o segnalazione scritta da parte dell'istante, né l'utente ha presentato istanza per l'adozione di un provvedimento d'urgenza. In data 21 giugno 2021 e, successivamente, con una comunicazione datata settembre 2021, l'istante ha richiesto il recesso del contratto, specificando di aver già fatto richiesta di passaggio della linea ad altro gestore. Wind Tre S.p.A. ha, quindi, contattato telefonicamente la parte istante al fine di anticipare telefonicamente il codice di migrazione, reperibile poi sulla prima fattura emessa. Nel periodo compreso tra giugno e luglio 2021, Wind Tre S.p.A. ha fornito, in qualità di *donating*, due KO alla società Eolo S.p.A. per codice segreto errato, in quanto l'utente aveva indicato al *recipient* il codice utilizzato per la migrazione da Vodafone Italia S.p.A.

a Wind Tre S.p.A. Al riguardo, Wind Tre S.p.A. ha evidenziato che “[n]el caso in esame, in considerazione del già avviato ed espletato provisioning di attivazione come da processo in essere, era pertanto necessario procedere nuovamente al rientro verso il precedente Operatore o al passaggio verso l’altro gestore tramite comunicazione, da parte del cliente, del codice di migrazione Wind Tre”, ribadendo di aver anticipato telefonicamente al cliente il CDM in questione. Inoltre, “[a] fronte dell’invio del relativo ordine, era successivamente onere del nuovo Operatore Recipient completare la procedura di portabilità nonché informare l’istante in merito ad eventuali ritardi nell’espletamento della stessa”. In particolare, Wind Tre S.p.A. ha rilevato che “[n]el caso di specie, con la prima comunicazione del 21/06/2021 e in tutte quelle a seguire, parte istante specificava di aver già eseguito il passaggio della linea verso altro gestore. Tuttavia l’ordine di migrazione verso altro gestore non si completava per codice segreto errato in quanto trattavasi del codice appartenente al precedente gestore Vodafone nonostante - lo si ribadisce - risulti che il cliente era stato edotto in merito al corretto codice di migrazione”. Pertanto, alcuna responsabilità potrà essere imputata a Wind Tre S.p.A. atteso che il “cliente è l’unico responsabile della comunicazione di un codice di migrazione che sia corretto, inoltre l’unico responsabile dell’avvio della migrazione è, come noto, l’OLO Recipient”. Il contratto è, dunque, rimasto regolarmente attivo con Wind Tre S.p.A. per consentire all’istante il mantenimento del numero; tuttavia, all’operatore non è pervenuto alcun ulteriore ordine di migrazione. Wind Tre S.p.A. ha, poi, evidenziato che l’utente non ha mai provveduto al pagamento delle fatture, maturando un insoluto di euro 459,38. La linea è stata, infine, disattivata per morosità il 22 novembre 2021. Wind Tre S.p.A. ha rappresentato che, nel periodo tra gennaio e febbraio 2022, l’utente ha inviato diverse comunicazioni riferite sempre a una presunta migrazione verso altro gestore, tutte puntualmente riscontrate dall’operatore. Pertanto, alcun indennizzo è dovuto per la presunta mancata risposta ai reclami. Tutto ciò premesso, Wind Tre S.p.A. ha chiesto il rigetto delle richieste dell’istante perché del tutto infondate, in fatto e in diritto, e non provate.

La parte istante, nell’ambito del contraddittorio, il 9 marzo 2023, ha depositato una nota di replica con la quale ha evidenziato che, diversamente da quanto sostiene Wind Tre S.p.A., “i reclami del 31/01/2022, 04/02/2022 sono rimasti privi di riscontro”. L’utente ha ribadito, altresì, “l’illegittimità dell’insoluto, dell’interruzione dei servizi e della perdita della titolarità della numerazione”. In particolare, ha contestato “che l’utente abbia richiesto a Eolo l’attivazione di una nuova numerazione in luogo della portabilità di quella storica”, precisando che “[c]iò non ha, in ogni caso, sollevato Eolo 2 dalla responsabilità di richiedere ulteriormente al gestore donating la numerazione in questione”.

3. Motivazione della decisione

In relazione alle doglianze dedotte in controversia, alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento per i motivi che seguono.

In via preliminare, si deve far presente che gli operatori Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A. hanno concluso in udienza un accordo transattivo con l'utente e, per l'effetto, nei confronti delle società può ritenersi cessata la materia del contendere. Pertanto, le richieste di ristoro dei disservizi lamentati dall'istante potranno essere valutate solo nei confronti della società Eolo S.p.A.

Sempre in via preliminare, si rappresenta che è stata disposta una integrazione istruttoria nei confronti di Eolo S.p.A., finalizzata a verificare l'effettiva volontà dell'istante ad attivare una nuova numerazione. La richiesta è stata riscontrata tardivamente dall'operatore.

Nel merito, dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che l'utente, cliente di Vodafone Italia S.p.A., ha aderito il 26 maggio 2021 a una proposta contrattuale di Wind Tre S.p.A., chiedendo la migrazione del numero 0521884xxx. Tuttavia, l'attivazione della linea (in fibra) in Wind Tre S.p.A. non è mai avvenuta per difficoltà tecniche, già segnalate dal tecnico Wind Tre in sede di sopralluogo. Attesa l'impossibilità di fruire del servizio, l'istante ha sottoscritto il 21 giugno 2021 un contratto con Eolo S.p.A., con richiesta di portabilità della numerazione di cui si controverte. Nella medesima data, l'utente ha inviato a Wind Tre S.p.A. la comunicazione di recesso del contratto stipulato il 26 maggio 2021.

Il servizio in Eolo S.p.A. è stato attivato il 30 giugno 2021 e, contestualmente, l'operatore ha trasmesso al *donating* Wind Tre S.p.A. la richiesta di portabilità del numero che, dopo diversi tentativi, non è mai andata a buon fine in quanto il codice di migrazione, comunicato più volte dall'istante, risultava sempre errato. Ciò in quanto l'utente era sprovvisto del CDM corretto, non avendo ancora ricevuto fatture da Wind Tre S.p.A. Sul punto, l'operatore Wind Tre S.p.A. ha dichiarato - allegando le relative schermate di contatto - di aver anticipato telefonicamente al cliente, in data 23 giugno 2021, il codice di migrazione per il passaggio ad altro gestore che, tuttavia, sulla base di quanto emerso in istruttoria, l'utente non ha comunicato all'operatore Eolo S.p.A. La portabilità del numero in Eolo S.p.A. non si è, pertanto, mai perfezionata e l'utente ha perso la titolarità della numerazione a seguito della cessazione della linea da parte di Wind Tre S.p.A. per morosità. La parte istante, come asserito da Eolo S.p.A., il 12 luglio 2021 ha richiesto l'assegnazione di un nuovo numero, tempestivamente fornito dal gestore. Infine, l'utente ha presentato nei confronti di Eolo S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A., l'istanza di conciliazione UG/504618/2022 del 28 febbraio 2022, propedeutica all'instaurazione del presente procedimento.

Tanto premesso, va precisato preliminarmente che la richiesta di cui al punto i., relativa allo storno integrale dell'insoluto e al ritiro della pratica di recupero del credito, è da intendersi rivolta a Wind Tre S.p.A., atteso che la parte istante presenta una posizione debitoria solo nei confronti di quest'ultimo operatore. Infatti, la posizione amministrativa e contabile dell'utente presso gli operatori Vodafone Italia S.p.A. ed Eolo S.p.A. è regolare. Pertanto, la domanda può ritenersi superata, in quanto assorbita dal sopracitato accordo intercorso tra la parte istante e la società Wind Tre S.p.A.

Per le medesime motivazioni, può ritenersi superata la richiesta di cui al punto ii., relativa alla liquidazione di un indennizzo per l'interruzione del servizio voce e dati "*dal 9.6.2021 all'attivazione in Eolo del 21.6.2021*", atteso che nel periodo indicato (9-21 giugno 2021) l'utente era cliente di Wind Tre S.p.A.

Con riguardo alla domanda di cui al punto iii., concernente la liquidazione di un indennizzo per la mancata portabilità del numero, si ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito precisati. All'esito dell'istruttoria risulta che l'istante, dopo aver sottoscritto il 21 giugno 2021 il contratto con Eolo S.p.A., ha inviato all'operatore un primo codice di migrazione, risultato poi errato in quanto corrispondente al CDM utilizzato nello scenario Vodafone Italia S.p.A. *donating* - Wind Tre S.p.A. *recipient*. In data 3 luglio 2021, Eolo S.p.A. ha chiesto all'istante di inviare copia dell'ultima fattura del precedente operatore (Wind Tre S.p.A.); l'utente ha trasmesso, nella medesima data, il contratto sottoscritto con Wind Tre S.p.A., asserendo che *"in alto a destra è riportato il codice di migrazione in oggetto. Non sono in possesso di bollette in quanto ho dato comunicazione di recesso entro 15 giorni dalla richiesta di attivazione del servizio"*. Sempre il 3 luglio 2021, il servizio clienti di Eolo S.p.A. ha comunicato all'utente che il presunto CDM indicato nella proposta contrattuale di Wind Tre S.p.A. risultava non corretto e ha reiterato la richiesta *"dell'ultima bolletta del gestore telefonico con cui è attivo il numero 0521884xxx"*. La parte istante, in riscontro a quest'ultima comunicazione, ha precisato che *"[l] attivazione della linea con Windtre non è però andata a buon fine per cui ho effettuato il passaggio a Eolo prima di ricevere la prima bolletta Windtre"*. L'operatore ha ribadito la necessità di ricevere dal cliente il codice di migrazione fornito dall'ultimo gestore, precisando che *"[i]n alternativa, sempre rispondendo alla presente puoi richiedere l'assegnazione di un nuovo numero geografico. Restiamo in attesa di un riscontro"*. Il 9 luglio 2021, il servizio clienti ha confermato *"di aver provveduto al riavvio della lavorazione della portabilità del numero di telefono. A breve pertanto riceverai ulteriori comunicazioni riguardanti il completamento della migrazione"*. Tuttavia, anche quest'ulteriore richiesta non è andata a buon fine in quanto l'utente, in data 8 luglio 2021, aveva inviato a Eolo S.p.A. l'ultima fattura emessa da Vodafone Italia S.p.A. e non da Wind Tre S.p.A., suo effettivo gestore. In atti, non risultano ulteriori interlocuzioni successive al 9 luglio 2021. Infine, come asserito dall'operatore Eolo S.p.A., l'utente, in data 12 luglio 2021, ha richiesto l'assegnazione di un nuovo numero, tempestivamente attribuito e mai contestato.

Alla luce di quanto rappresentato, si ritiene che la mancata portabilità della numerazione di cui si controverte non sia imputabile alla condotta posta in essere dall'operatore Eolo S.p.A. Invero, all'esito delle attività istruttorie, è emerso che l'istante non ha provveduto a trasmettere a Eolo S.p.A. il corretto codice di migrazione, conformemente alle norme in materia di *number portability* - con specifico riferimento alla procedura di cui alla delibera n. 35/10/CIR, e successive modifiche, in merito alla fornitura del codice di migrazione. Al riguardo, va rilevato che l'operatore *recipient* (Eolo S.p.A.) ha inviato due richieste di portabilità per l'utenza n. 0521884xxx ma le suddette procedure sono state bocciate dall'operatore *donating* (Wind Tre S.p.A.) - in data 2 e 10 luglio 2021 - per codice di migrazione errato. Può ritenersi, altresì, alla luce delle schermate - non contestate dall'utente - recanti il dettaglio dei *ticket* aperti dall'istante e i relativi riscontri dell'operatore, che Eolo S.p.A. abbia adempiuto ai propri oneri informativi, comunicando al cliente la natura dell'impedimento e provvedendo a sollecitare l'inoltro del codice di migrazione corretto. L'istante, peraltro, attesa la mancata portabilità del numero 0521884xxx in Eolo S.p.A. ha deciso di continuare a fruire dei servizi contrattualizzati con quest'ultimo operatore, mantenendo la nuova numerazione

assegnata (0521129xxx), a oggi ancora in uso. In merito, poi, alla precisazione dell'utente, che ha eccepito nelle controdeduzioni di non aver "*richiesto a Eolo l'attivazione di una nuova numerazione in luogo della portabilità di quella storica*", va evidenziata l'assenza di segnalazioni telefoniche circostanziate o reclami scritti nei confronti di Eolo S.p.A., nel periodo immediatamente successivo all'attivazione del nuovo numero da parte dell'operatore, con i quali l'istante contesti l'attribuzione del nuovo numero e/o la mancata portabilità.

Parimenti, non può trovare accoglimento la richiesta dell'istante di cui al punto iv., relativa al riconoscimento di un indennizzo per la perdita della numerazione, per le seguenti motivazioni. Dalla disamina delle schermate prodotte da Wind Tre S.p.A. si evince che in data 23 giugno 2021 l'operatore, ricevuta la richiesta di recesso dell'istante (21 giugno 2021), ha comunicato all'utente il codice di migrazione per consentire il passaggio ad altro gestore. In data 22 luglio 2021, Wind Tre S.p.A. ha poi emesso la fattura n. W2121159xxx (periodo 10 giugno-30 giugno 2021) nella quale è possibile rilevare il predetto CDM, necessario ai fini della portabilità della numerazione in Eolo S.p.A. La parte istante ha affermato in udienza di aver ricevuto la fattura di Wind Tre S.p.A. in un periodo successivo ai tentativi di portabilità dell'utenza in Eolo S.p.A. e, comunque, dopo l'attivazione del nuovo numero da parte di quest'ultimo operatore. Nulla ha dichiarato in ordine alla anticipazione, da parte di Wind Tre S.p.A., del predetto codice di migrazione, asseritamente avvenuta già in data 23 giugno 2021. Orbene, pur ritenendo che l'istante sia venuto in possesso del codice di migrazione in un momento successivo all'attivazione del nuovo numero in Eolo S.p.A., rileva che l'utente non abbia dimostrato di essersi attivato per effettuare la portabilità della numerazione di cui si controverte, inviando ad Eolo S.p.A. il CDM corretto, salvo poi reclamare la corresponsione dell'indennizzo per la perdita della stessa. Sulla doglianza va evidenziato, infatti, che la parte istante, una volta entrata in possesso del corretto CDM, non ha inoltrato alcuna espressa richiesta di portabilità nei confronti di Eolo S.p.A. in data antecedente alla presentazione dell'istanza UG/504618/2022 del 28 febbraio 2022, né ha formulato istanza di adozione di un provvedimento temporaneo ai fini della riattivazione della risorsa numerica *de qua* dopo la sua cessazione - avvenuta in data 22 novembre 2021 - denotando in tal modo una carenza di interesse al recupero della numerazione di cui si controverte. Rileva, dunque, ai fini della decisione la condotta assunta nel merito dall'istante, sotto il profilo dei criteri di proporzionalità ed equità dell'indennizzo, alla luce del principio di cui all'articolo 1227 del codice civile sul concorso del fatto colposo del creditore. In particolare, in conformità al consolidato orientamento dell'Autorità, se l'utente ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l'ordinaria diligenza per evitarlo, l'indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto, come si ritiene per il caso di specie.

La richiesta di liquidazione di un indennizzo per la mancata risposta ai reclami di cui al punto v., deve ritenersi superata, in quanto assorbita dal sopracitato accordo intercorso tra la parte istante e la società Wind Tre S.p.A., unica destinataria di segnalazioni/reclami. Invero, in atti, non sono allegate segnalazioni o reclami rivolti agli operatori Vodafone Italia S.p.A. ed Eolo S.p.A.

UDITA la relazione del Presidente Giacomo Lasorella, Relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità non accoglie le istanze del sig. G. C. nei confronti di Eolo S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba